



Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro, Zurigo
(Fondazione)

Regolamento per determinare gli accantonamenti e le riserve

Entrata in vigore: 31° dicembre 2018

Indice

Art. 1 Principi e obiettivi

Art. 2 Struttura della fondazione

Art. 3 Accantonamenti e riserve a livello di fondazione

- 1 - Accantonamenti tecnici
- 2 - Riserve di perequazione
- 3 - Impiego dei fondi liberi

Art. 4 Accantonamenti e riserve a livello di opera di previdenza

- 1 - Riserve dei contributi del datore di lavoro
- 2 - Impiego dei fondi liberi

Art. 5 Entrata in vigore

Art. 1 Principi e obiettivi

Secondo l'art. 48e OPP 2, con decisione del 29 maggio 2018 il consiglio di fondazione della Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro (fondazione) ha stabilito la politica in materia di accantonamenti a livello di opera di previdenza e di fondazione e approvato questo regolamento.

Tenendo conto del principio della continuità, il regolamento stabilisce le condizioni quadro per la costituzione di accantonamenti e di riserve. Si è vegliato affinché lo scopo di previdenza della fondazione venga garantito in ogni momento.

Nel suo rapporto, il perito in materia di previdenza professionale si esprime periodicamente, tuttavia almeno ogni tre anni, in merito agli accantonamenti e alle riserve. In base alla verifica del perito, il consiglio di fondazione esamina periodicamente il presente regolamento, adeguandolo, se del caso, alle nuove circostanze.

Art. 2 Struttura della fondazione

La fondazione gestisce un'opera di previdenza propria per ogni impresa affiliata. A copertura dei rischi assicurativi decesso e invalidità, la fondazione stipula un contratto d'assicurazione con Swiss Life SA (Swiss Life).

Swiss Life assicura i rischi attuariali (decesso e invalidità) nonché il rincaro delle rendite di rischio. La fondazione riscatta presso Swiss Life le rendite di rischio in corso. I beneficiari di rendite di vecchiaia e per i superstiti dopo l'età finale vengono gestiti nella fondazione, che accumula gli accantonamenti necessari a tale scopo.

La responsabilità per l'investimento del patrimonio è di competenza della fondazione, che sostiene il rischio d'investimento e di longevità, subentrati dopo l'età finale, dei beneficiari di rendite di vecchiaia e per i superstiti da essa gestiti.

Art. 3 Accantonamenti e riserve a livello di fondazione

Per ogni singola fondazione, vengono gestiti sia riserve di perequazione che accantonamenti tecnici e fondi liberi.

Se il risultato netto della fondazione è positivo, le eccedenze vengono dapprima utilizzate per costituire gli accantonamenti tecnici e, in seguito, per costituire la riserva di perequazione fino al valore obiettivo. Se il risultato netto invece è negativo, nel limite del possibile occorre addebitarlo alla riserva di perequazione.

1 - Accantonamenti tecnici

Eventuali accantonamenti tecnici a livello di fondazione devono essere costituiti secondo principi specialistici. L'ammontare degli accantonamenti tecnici e il relativo importo mirato vengono verificati periodicamente dal perito in materia di previdenza professionale e adeguati alle circostanze specifiche (p.es. basi tecniche, tasso d'interesse tecnico).

Si tratta dei seguenti accantonamenti.

Accantonamento per perdite al momento del pensionamento

La rendita di vecchiaia viene determinata in base all'aver di vecchiaia disponibile e all'aliquota di conversione.

La differenza fra l'aliquota di conversione attuariale e quella regolamentare causa perdite al momento del pensionamento, sostenute dalla sola fondazione. Per finanziare queste perdite, a livello di fondazione viene costituito un apposito accantonamento.

L'importo legale dell'accantonamento per gli assicurati a partire dai 58 anni corrisponde all'importo necessario per finanziare un aumento della rendita di vecchiaia calcolata dal punto di vista attuariale (avere di vecchiaia regolamentare moltiplicato per l'aliquota di conversione attuarialmente corretta a 65 anni), affinché essa raggiunga il livello della rendita di vecchiaia regolamentare (tutelando le prestazioni minime previste dalla LPP). L'importo calcolato viene ponderato con la parte di persone assicurate che solitamente scelgono il versamento della rendita al momento del pensionamento.

Accantonamento per l'aumento della speranza di vita dei beneficiari di rendite

Nel caso dei beneficiari di rendite, il capitale di previdenza necessario viene definito in base alle rendite in corso come entità predefinita e ai rispettivi principi tecnici. Le basi tecniche utilizzate per i calcoli, ovvero le cosiddette tavole di mortalità del momento, vengono periodicamente adeguate alle nuove circostanze statistiche. L'esperienza dimostra che l'ulteriore aumento della speranza di vita richiede un rafforzamento del capitale di previdenza dei beneficiari di rendite.

Per tener conto di questa circostanza, a livello di fondazione viene costituito progressivamente un accantonamento per l'aumento della speranza di vita dei beneficiari di rendite. Al 31 dicembre 2016, l'importo mirato dell'accantonamento per l'aumento della speranza di vita dei beneficiari di rendite è pari allo 0,5% dei capitali di previdenza dei beneficiari di rendite. Successivamente, partendo dal valore al 31 dicembre 2016, l'accantonamento viene aumentato annualmente dello 0,5%. L'accantonamento ammonta al massimo al 5,0% del capitale di previdenza dei beneficiari di rendite.

Ulteriori accantonamenti tecnici

Eventuali ulteriori accantonamenti tecnici a livello di opera di fondazione devono essere costituiti secondo principi specialistici. L'ammontare dell'accantonamento e il relativo importo mirato vengono verificati periodicamente dal perito in materia di previdenza professionale e adeguati alle circostanze specifiche.

2 - Riserve di perequazione

Varie categorie d'investimento sono soggette a considerevoli rischi d'oscillazione. Per compensare le oscillazioni previste, a livello di fondazione viene costituita una riserva di perequazione che serve a bilanciare mancati redditi patrimoniali, in modo da attutire la loro ripercussione sul risultato netto della fondazione.

Questa misura adempie all'esigenza posta dall'art. 50 OPP 2, secondo cui l'istituzione di previdenza deve garantire la sicurezza dell'adempimento dello scopo di previdenza. Pertanto, l'istituzione di previdenza deve essere in grado di adeguare l'investimento patrimoniale alla capacità di rischio, ossia compensare le previste fluttuazioni del patrimonio dovute alla situazione del mercato e disporre di mezzi liquidi risp. liquidabili sufficienti per adempire, entro i termini, gli obblighi in corso e quelli futuri.

L'art. 48e OPP 2 prevede che la riserva di perequazione venga costituita in modo chiaro. I fattori che determinano la riserva di perequazione sono le caratteristiche di rendimento e di rischio della struttura strategica attuale o di quella mirata dell'investimento patrimoniale (asset allocation strategica) nonché i margini per la concretizzazione della strategia d'investimento (ambito dell'asset allocation tattica).

Il parametro necessario delle riserve di perequazione è definito nel regolamento in materia d'investimenti.

3 - Impiego dei fondi liberi

I fondi liberi vengono indicati in presenza di accantonamenti tecnici in base al cpv. 1 e di una riserva di perequazione secondo il cpv. 2 con i suoi valori obiettivi.

A dipendenza delle possibilità finanziarie, il consiglio di fondazione decide circa l'impiego dei fondi liberi. In tale ambito occorre tener presente il principio della parità di trattamento delle persone assicurate.

Art. 4 Accantonamenti e riserve a livello di opera di previdenza

1 - Riserve dei contributi del datore di lavoro

Riserve dei contributi del datore di lavoro eventualmente esistenti e da costituire vengono gestite a livello di opera di previdenza.

2 - Impiego dei fondi liberi

I fondi liberi a livello di opera di previdenza vengono originati solo dall'eventuale trasferimento dalla precedente istituzione di previdenza.

La commissione amministrativa decide circa l'impiego dei fondi liberi, a dipendenza delle possibilità finanziarie e all'interno dell'opera di previdenza. In tale ambito occorre tener presente il principio della parità di trattamento delle persone assicurate.

Art. 5 Entrata in vigore

Il regolamento per determinare gli accantonamenti e le riserve a livello di opera di previdenza e di fondazione entra in vigore in seguito a decisione del consiglio di fondazione del 29 maggio 2018. Esso trova applicazione per la prima volta per il conto annuale 2016. Il consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il regolamento in base alla legge e all'atto di fondazione.

* * *